AREA IV – REGISTRO IMPRESE
STRUTTURA CERTIFICAZIONI E SERVIZI DIGITALI

GUIDA AI

CARNETS ATA

V.le Oceano Indiano, 17
00144 – Roma
commercioestero@rm.camcom.it
certificazioni@rm.legalmail.camcom.it
REV 31/01/2019

INDICE

1 - DEFINIZIONE CARNET ATA ……..3
1.1 – Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet Ata ……3
1.2 – Merci non esportabili …….. 3

2– RICHIESTA CARNET ATA ……4
2.1 – Carnet Ata Standard ……..…5
2.2 – Carnet Ata Base ……... 5

3 – GARANZIE PER IL RILASCIO DEL CARNET ATA ……6
3.1 – Tariffe Carnets ……..7

4 – NORME DI UTILIZZO CARNET ATA ……7
4.1 - Trasformazione in esportazione definitiva ……..... 8
4.2 – Beni particolari……8

5 – CASI PARTICOLARI……...9
5.1 – Smarrimento o furto del Carnet ATA……9
5.2 – Reimportazione ritardata …… 9
5.3 – Riesportazione dopo la data di scadenza…… 9
5.4 – Carnet ATA sostitutivo ……..……..…….. 9

6 – CASI DI IRREGOLARITA' ……10

7 – CARNET T.I.R. ……. 10

1 - DEFINIZIONE CARNET ATA

Il Carnet A.T.A. (acronimo dell'espressione francese e inglese "Admission Temporaire – Temporary Admission) ***è un documento doganale internazionale che consente l'importazione e l'esportazione temporanea di merci nei paesi extracomunitari aderenti alla Convenzione Ata***, senza dover depositare tasse e diritti doganali altrimenti dovuti. Grazie a questo documento è possibile introdurre temporaneamente merci destinate a fiere e mostre, campioni commerciali e materiale professionale.

Taiwan non è stato riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane come Paese indipendente e non ha potuto accedere alla Convenzione Ata. I Paesi dell'Unione Europea hanno stipulato un apposito accordo e il documento doganale analogo è denominato *C.P.D. China/Taiwan*. Le regole per l'utilizzo del Carnet C.P.D. ricalcano quelle del Carnet Ata, sebbene, nella forma e nella disposizione grafica, il documento è diverso. A livello di garanzie e di norme per il rilascio valgono le stesse applicate per il Carnet Ata.

Il Carnet A.T.A. agevola il movimento, da un paese all'altro, delle merci in esso descritte mediante la semplice presentazione del documento stesso agli Uffici doganali di ciascun Paese, semplificando le modalità doganali e riducendo gli oneri finanziari.

Il Carnet A.T.A. viene rilasciato dalla Camera di Commercio, su delega di UnionCamere, a persone fisiche, giuridiche o enti morali, presso la quale l'impresa ha la propria residenza o la sede legale. La sua durata è generalmente di 12 mesi e non è prorogabile.

Sono escluse dall'utilizzazione del Carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere destinate ad operazioni di trasformazione o riparazione, e, inoltre, non può riguardare merci deperibili o di consumo.

1.1 - Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet A.T.A.

In base all'elenco delle merci per le quali può essere rilasciato il Carnet A.T.A, indicate nell'allegato 96 del Regolamento CEE 2454/93, si possono sintetizzare le principali categorie:

1) Merci destinate a essere presentate od utilizzate in occasione di una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare;
2) Materiale professionale;
3) Materiale pedagogico;
4) Materiale scientifico;
5) Campioni rappresentativi di una determinata categorie di merci:
6) Films cinematografici, impressionati o sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale;
7) Cavalli per gare o concorsi o per ippoturismo.

1.2 - Merci NON esportabili:

- materiale di consumo
- depliant
- prodotti deperibili
- merci destinate ad operazioni di trasformazione o riparazione

- gadgets

2 – RICHIESTA CARNET A.T.A.

Il **Carnet ATA** deve essere richiesto alla Camera di Commercio presso la quale l'impresa ha la sede legale o dove la persona fisica ha la residenza anagrafica. Nel caso in cui la società abbia unità locali in più province, la stessa può presentare domanda di rilascio di Carnet ATA nelle diverse sedi, a condizione che presenti la polizza cauzionale e la richiesta di rilascio dei Carnets ATA presso un'unica Camera di Commercio, da indirizzare a tutti gli uffici camerali (sede dell'unità principale e secondaria).

Per ottenere il rilascio di un Carnet A.T.A. è necessario presentare, allo sportello Commercio Estero, un apposito modulo di richiesta (scaricabile dal sito istituzionale), composto da quattro fogli: un foglio contenente le istruzioni, un foglio bianco, un foglio giallo e un foglio azzurro. Sul retro del modulo il richiedente deve redigere la lista dettagliata delle merci con l'indicazione del relativo valore.
Poiché alcuni paesi (quali ad esempio: Stati Uniti, Serbia, Giappone, Cina, Pakistan) lo richiedono obbligatoriamente, è opportuno redigere la lista delle merci inserendo sempre la traduzione di ogni prodotto anche in lingua inglese. Per la Russia è obbligatorio presentare il Carnet ATA sia in lingua italiana sia in lingua russa.

La lista, da inserire anche sui fogli del Carnet ATA, va compilata utilizzando il "modello compilazione lista merci". Si riporta, come esempio, il seguente schema:

Numero d'ordine	Descrizione commerciale delle merci e, eventualmente marche e numeri	Numero	Peso e quantità KG.	Valore commerciale sul mercato italiano *in Euro*	Paese di origine (*)
1	2	3	4		6
1	BANCO BAR / BAR BENCH	1	300,0	2.000,00	
2/3	POLTRONCINE / ARMCHAIRS	2	100,0	300,00	
4	BANCO RECEPTION 7 RECEPTION DESK	1	300,0	3.000,00	
5/6	SCAFFARLI/ SHELVES	2	80,0	2.400,00	
7/8	APPENDIABITI / CLOTHES STANDS	2	50,0	1.032,00	
9	FRIGORIFERO / REFRIGERATOR	1	70,0	200,00	
10	MACCHINA DA CAFFE' / COFFEE MACHINE	1	10,0	100,00	
11	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE MODELLO... MATRICOLA... / DIGITAL PHOTO CAMERA MODEL ... SERIAL NUMBER ...	1	0,5	890,00	
12	VIDEOREGISTRATORE MOD. .... MATR. ..../ VIDEOCAMERA MOD. S/N	1	1,0	1.200,00	
13	CASSETTA ATTREZZI / TOOL BOX	1	8,0	35,00	
14	SCATOLA CONTENENTE FARETTI / BOX CONTAINING SPOTS	1	1,0	20,00	
	TOTALE	14	920,5	11.177,00	

*) *Se non è l'Italia*

Ciascun prodotto deve essere rigorosamente contraddistinto nella lista da un numero d'ordine progressivo. L'indicazione di tale numero, da apporre nella colonna 1, è importante, poiché sulle souches dei fogli utilizzati per le varie operazioni, le singole merci sono individuabili soltanto con il numero d'ordine.

Nella domanda di richiesta del Carnet ATA, dovranno essere indicati i Paesi che si prevede saranno visitati.

2.1 – Carnet ATA Standard.

Il Carnet A.T.A. Standard **(4 viaggi)** è composto da una copertina e da un numero variabili di fogli interni:
n. 1 copertina verde
n. 1 souche gialla
n. 1 souche bianca
n. 1 souche azzurra
n. 4 volets di esportazione (di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE
n. 4 volets di reimportazione (di colore gialli) per il rientro nel territorio dell'UE
n. 4 volets di importazione (di colore bianco) per l'importazione in un Paese terzo
n. 4 volets di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal Paese terzo
n. 8 volets di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese estero.
Su ogni volet il richiedente dovrà riportare la lista completa dei prodotti, per la quale è stato richiesto il rilascio del Carnet ATA.

I fogli sono formati da una parte staccabile (volet), trattenuta dalla Dogana ad ogni passaggio, e da una parte fissa alla copertina verde (souche), dove verrà annotato ogni accesso che costituisce la prova dei vari passaggi attraverso le frontiere.

La dotazione del Carnet consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito (export – reimport, import – riexport e transiti). Tuttavia, qualora si preveda un ulteriore utilizzo, è possibile richiedere i fogli supplementari, prima della scadenza del Carnet.
A mezzo delle annotazioni doganali riportate sulle souches, che costituiscono parte integrante del Carnet ATA fino alla sua restituzione, si ha la prova che tutte le merci esportate temporaneamente sono state reimpostate nel Paese di partenza.
Nel caso che alcune merci, col consenso delle dogane interessate, siano immesse al consumo nel Paese d'importazione temporanea, previo pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese stesso, il Carnet ATA si considera regolarmente utilizzato se il titolare presenta, alla Camera di Commercio di competenza, la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con l'annotazione della dogana estera attestante che la posizione è stata regolata e la souche di reimportazione in Italia o nell'UE contenente gli estremi dell'autorizzazione all'esportazione definitiva.

2.2 – Carnet ATA Base.

Dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto un nuovo *Carnet Ata Base* (due viaggi), così composto:

n. 1 copertina verde
n. 1 souche gialla
n. 1 souche bianca

n. 1 souche azzurra
n. 2 volets di esportazione (di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE
n. 2 volets di reimportazione (di colore gialli) per il rientro nel territorio dell'UE
n. 2 volets di importazione (di colore bianco) per l'importazione in un Paese terzo
n. 2 volets di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal Paese terzo
n. 4 volets di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese estero.

Tale documento non consente in nessun caso l'integrazione di fogli interni ulteriori e si estinguerà una volta esaurite le operazione ammesse (due viaggi/destinazioni) indipendentemente dalla sua data di scadenza.
Gli operatori che prevedono di effettuare più di due viaggi dovranno acquistare il Carnet Ata Standard che consente di aggiungere ulteriori fogli in qualsiasi momento.

3 – GARANZIE PER IL RILASCIO CARNET ATA

Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di garanzie per le quali sono previste diverse modalità.

1) Il titolo di garanzia è costituito da una *polizza di cauzionamento* rilasciata da un'Agenzia Generali, previa presentazione del modulo di richiesta di polizza, precedentemente vistato dalla Camera di Commercio, nei seguenti casi:

- si tratti di merci orafe;
- il valore delle merci del Carnet ATA, eventualmente cumulato al valore delle merci di tutti gli altri Carnets ATA rilasciati nell'anno solare, superi la soglia di Euro 150.000,00;
- il richiedente non sia soggetto all'iscrizione al Registro delle Imprese (privato);
- l'utente sia una impresa plurilocalizzata, cioè con sede legale o unità locale fuori della Provincia di Roma;
- l'impresa sia in amministrazione controllata, straordinaria o soggetta ad altri provvedimenti similari.

La richiesta della polizza assicurativa è motivata dal fatto che, UnionCamere è tenuta ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets ATA emessi in Italia. Il rimborso dell'importo, anticipato da UnionCamere, verrà richiesto al titolare del Carnet ATA e dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, UnionCamere recupererà la somma avvalendosi della polizza di cui sopra.
Fino allo svincolo della polizza da parte della Camera di Commercio, le imprese saranno tenute al pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione

2) Nel caso in cui il valore complessivo della merce non superi l'importo di € 150.000,00 e l'impresa sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, il cauzionamento dei Carnets ATA può essere effettuato solo ed esclusivamente con bonifico bancario, i cui estremi sono:

GENERALI ITALIA Spa
P.I.: 00885351007 – C.F.: 00409920584
c/o BANCA GENERALI, VIA MACHIAVELLI, 4 - 34132 - TRIESTE
IBAN: IT84T0200809292V00820001310

Causale: Carnet ATA n. _____

Il **rilascio** e la **convalida del Carnet ATA** potrà avvenire **non prima di 48 ore dell'avvenuto bonifico bancario**, di cui dovrà essere prodotta copia.
Il premio di assicurazione è pari allo 0,5625% **(**premio minimo euro 56,00 per merci di valore inferiore o uguale a Euro 10.000,00), calcolato sul valore totale della merce.

I Paesi aderenti alla Convenzione ATA sono consultabili sul sito www.unioncamere.net (paesi abilitati), dove si possono trovare le condizioni aggiornate e sottoscritte da ogni paese aderente alla catena di garanzia.

Per la temporanea esportazione in Taiwan, occorre richiedere, con le stesse modalità, un carnet CPD CHINA TAIWAN.

3.1 Tariffe Carnets

CARNET ATA BASE	***Euro 61,00 (pari a 50 euro + Iva 22%)***
CARNET ATA STANDARD	***Euro 92,72 (pari a 76 euro + Iva 22%)***
CARNET CPD CHINA/TAIWAN	***Euro 61,00 (pari a 50 euro + Iva 22%)***
FOGLI AGGIUNTIVI SUPPL.	***Euro 1,22 (pari a 1,00 euro+ Iva 22%)***

4 - NORME DI UTILIZZO CARNET ATA

Il Carnet ATA, rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere valido agli effetti doganali, deve essere presentato, unitamente alle merci, ad una dogana dell'Unione Europea per la presa in carico. Tale operazione viene effettuata al momento dell'uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina.

L'uso del Carnet ATA è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell'apposito spazio della copertina verde. In assenza dell'indicazione del nome sulla copertina, il titolare del Carnet dovrà delegare per iscritto il proprio rappresentante.

Al passaggio delle varie frontiere è necessario presentare le merci ed il Carnet ATA stesso alle dogane, previa compilazione rispettivamente dei "volet" di "esportazione" per la dogana italiana, "importazione" e "riesportazione" per le dogane estere e "reimportazione" per la dogana comunitaria di rientro, ed esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches".

Nell'eventualità che l'operatore intenda effettuare dei transiti da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, occorre tener presente che le dogane concedono una data limite per la chiusura del transito di pochi giorni e che per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri.

E' possibile acquistare eventuali fogli aggiuntivi, oltre a quelli in dotazione, sia al momento dell'acquisto del Carnet ATA sia successivamente, presentando allo sportello una richiesta su carta intestata dell'impresa firmata dal titolare.

E' importante **non confondere la durata di validità del Carnet ATA con il termine per la riesportazione** (che viene indicato dalla dogana estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poiché anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.

Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce. Vale a dire che, qualora lo si ritenga opportuno, si potrà effettuare l'operazione di reimportazione definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente.

Al termine dell'utilizzo del Carnet ATA, **e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio** che ne ha curato l'emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli utilizzati, nonché di tutti i fogli non utilizzati.

Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venisse restituito, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate da UnionCamere per non aver potuto trasmettere alle autorità competenti la documentazione richiesta.

4.1 - TRASFORMAZIONE IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA (in caso di vendita)

Nonostante il Carnet ATA sia un documento concepito essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la merce, oggetto del Carnet ATA stesso, o parte di essa, venga lasciata definitivamente in un Paese estero.
In tale caso è necessario allegare la bolletta doganale al Carnet ATA al momento della consegna. E', inoltre, necessario verificare che sulla souche di reimportazione siano riportati gli estremi dell'autorizzazione della dogana italiana dell'esportazione definitiva (modello EXA).

4.2 - BENI PARTICOLARI

- Per i prodotti orafi: la dogana richiede le fotografie e le fotocopie della merce.
- Per le opere d´arte: occorre avere il benestare della Sovrintendenza alle Belle Arti.
- Per le merci soggette ad autorizzazioni ministeriali o a C.I.T.E.S.: è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione.
- Possono essere richiesti Carnets ATA anche per partecipare a gare o manifestazioni sportive internazionali (cavalli, moto o autovettura da corsa non targate, barche).

5 - CASI PARTICOLARI

5.1 - Smarrimento o furto del Carnet ATA

In caso di ***smarrimento o furto del Carnet ATA ancora in corso di utilizzo***, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità di Polizia. Esaminata la denuncia, la Camera di Commercio provvederà a richiedere ad UnionCamere il duplicato della copertina del documento in parola, che dovrà essere compilata in modo identico

all'originale e completerà il Carnet ATA con il numero dei fogli necessari all'operatore per completare i suoi viaggi.

In caso di ***smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato***, il titolare dovrà sporgere denuncia alle competenti Autorità di Polizia, nella quale dovrà essere dichiarato se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. Il titolare dovrà presentare alla Camera di Commercio copia della suddetta denuncia, corredata della dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia volet relativo o dichiarazione sostitutiva). In mancanza della documentazione di reimportazione il rilascio di ulteriori Carnet Ata potrà avvenire solo dietro nulla osta di UnionCamere.

Per i prodotti orafi, in caso di smarrimento o furto di Carnets ATA rilasciati, la Camera tratterrà la polizza per un periodo minimo di 18 mesi dopo la scadenza del Carnet.

5.2 - Reimportazione ritardata

Qualora la reimportazione avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana, la stessa può consentire la reimportazione ritardata delle merci. Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla Dogana competente l'autorizzazione alla reimportazione, corredando la domanda con l'assenso da parte della Camera di Commercio emittente all'operazione di reimportazione. Ciò non esonera, comunque, il titolare dal pagamento di somme eventualmente richieste dalle Dogane estere.

5.3 - Riesportazione dai Paesi Esteri dopo la data di scadenza

Premesso che il Carnet ATA non può essere prorogato, la riesportazione dopo i termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. La riesportazione effettuata fuori termine, può, comunque, costituire irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento di diritti doganali come se la merce fosse stata immessa in consumo.

5.4 - Carnet ATA sostitutivo

Qualora il Carnet ATA fosse vicino alla scadenza e la merce oggetto del documento non ~~può~~ potesse essere riesportata dal Paese estero entro i termini previsti, l´operatore dovrà verificare che la Dogana locale accetti un Carnet ATA sostitutivo. In tal caso, prima della scadenza del Carnet ATA (3/5 gg) originario, potrà richiedere l'emissione di un Carnet ATA che sostituirà quello in scadenza. Lo stesso avrà la validità di un anno dalla nuova emissione.

La documentazione necessaria e i costi per la nuova emissione sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet ATA, ivi compresa la presentazione di una nuova polizza assicurativa.

Si precisa che i due Carnets ATA (il Carnet ATA in scadenza ed il Carnet ATA sostitutivo) dovranno essere presentati per i visti, **rigorosamente prima della scadenza del primo Carnet ATA,** sia alla dogana comunitaria di uscita, che a quella straniera che aveva effettuato l´operazione di importazione.

Nel caso in cui la dogana locale non dovesse accettare il Carnet ATA sostitutivo, la merce dovrà essere assolutamente riesportata entro i termini concessi. In caso contrario diventa inevitabile il pagamento dei diritti doganali.

6 – CASI DI IRREGOLARITA'

Una volta scaduto il periodo di validità, il Carnet ATA deve, entro otto giorni, essere restituito alla Camera di Commercio emittente.
A seguito del controllo sull'utilizzo dello stesso, possono essere riscontrati casi di irregolarità, tra cui:

- il numero dei fogli inutilizzati e delle souches non corrisponde a quello dei fogli consegnati;
- la souche di riesportazione (bianca) o di transito (azzurra) non è stata vidimata dalla Dogana estera all'uscita dal Paese;
- le merci risultano riesportate dopo la scadenza di validità del Carnet ATA o dopo il termine fissato dalle autorità doganali;
- in caso di esportazione definitiva di tutte o parte delle merci, non viene presentata la bolletta doganale (che deve riportare il numero del Carnet ATA) attestante il pagamento dei diritti doganali alle autorità estere e/o la documentazione attestante l'operazione di esportazione definitiva presso le autorità doganali italiane o comunitarie.

In tali casi, il titolare sarà tenuto a pagare i diritti doganali eventualmente richiesti dalle Amministrazioni doganali estere per le irregolarità riscontrate.

7 - CARNET T.I.R.

Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci su strada senza rottura di carico, per il cui rilascio è competente l'UnionCamere - *Unione Italiana delle Camere di Commercio –con sede in Roma.*